

Per i signori:

CRICCHI	LIDIA	CRCLDI70A67H282P
DE SANTIS	PAOLOFIORE	DSNPFR64H29H282S
DE VITO	FERNANDO	DVTFNN65T06F221L
ESPOSITO ACCIARINI	ANTONELLA	SPSNL65D51G763V
FERSINI	LOREDANA	FRSLDN65E59D305V
FRAPPA	MARGHERITA	FRPMGH61L41I676G
LEGITTIMO	GIUSEPPA NADIA	LGTGPP68T62G325V
LETIZIA	ORIANA	LTZRNO82M56F839W
PACIFICO	MARIA PIA	PCFMRP65S60H764B
PINNA	SILVANA	PNNSVN64D62A781J
RICCI	DEBORA	RCCDBR74H50B832D
SACCO	IDA	SCCDIA62M68C352Q

tutti rappresentati e difesi giusta procure in calce al ricorso principale dall'avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) ed elettivamente domiciliati presso e nello Studio dell'Avv. Marcello Cardi in Roma al Viale Bruno Buozzi n.51 (fax 080/5211348 – pec: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it),

- Ricorrenti -**Contro**

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

- Resistente –**e nei confronti di****Prof.ri Domenica Portoghese e Alessandra Pinna,****- controinteressati -****con il presente atto propongono motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti:**

a) Il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti (**All.n.2**) e del Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di successiva rettifica della graduatoria (**All.3**) e della

successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019. E della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali (**All.n.4**), nonché degli eventuali provvedimenti ancorchè non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro in determinato firmati dai singoli vincitori;

b) Del Decreto Direttoriale del MIUR n.2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari nella parte in cui vengono indicati i nominativi del Dott. Angelo Francesco Marcucci nella Sottocommissione n.12, della dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione, della dott.ssa Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione, del Prof. Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, del Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria, della Prof.ssa Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e della Prof.ssa Federico Beghini sottocommissione n. 37 (**All.n.5**);

c) del verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali di insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria (**All.n.6**);

nel giudizio principale promosso per l'annullamento

- del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart..R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti e di altri atti indicati nel ricorso introduttivo.

* * * * *

FATTO:

- 1) Il MIUR con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018 ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionali;
- 2) I ricorrenti hanno tutti presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e superato la prova suppletiva, come da elenco ammessi alla prova scritta. Successivamente hanno tutti partecipato alla prova scritta svoltasi in varie sedi regionali in data 13 dicembre 2018.
- 5) A seguito della correzione di tutti gli elaborati, il MIUR ha pubblicato in data 27 marzo 2019 il Decreto n. 0000395 con allegata graduatoria di tutti i candidati ammessi agli orali. Gli odierni ricorrenti non risultano inseriti in tale elenco e non sono stati ammessi alla prova successiva ed hanno quindi con il ricorso principale impugnato la loro esclusione dalla procedura concorsuale e l'elenco degli ammessi alla prova scritta.
- 6) Svoltesi le prove orali, il MIUR con il Decreto oggi impugnato ha approvato la graduatoria definitiva.

Tali ultimi provvedimenti sono anch'essi palesemente illegittimi in via derivata - siccome inficiati dai vizi già dedotti avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, e sono gravemente lesivi dei diritti dei ricorrenti, che pertanto, ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO:

A) Illegittimità derivata per nullità degli atti impugnati con il ricorso principale e illegittimità per gli stessi motivi già eccepiti con l'atto introduttivo che qui devono intendere richiamati integralmente:

Trattandosi di atti successivi e consequenziali ai provvedimenti impugnati con il ricorso principale, gli ultimi atti adottati dal MIUR indicati in epigrafe devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e che qui si riportano sinteticamente.

Si ricorda all'uopo che in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

In tal guisa secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, già avvenuta nel caso di specie con la notifica del ricorso principale (**Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482**).

Si riportano sinteticamente i motivi del ricorso principale:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEL D D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, VIOLAZIONE LEX SPECIALIS: ARTT.8, DEL BANDO DEL CONCORSO. Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.

1.a) L'Art.8 del bando del Corso-Concorso avente ad oggetto <<Prova Scritta>> ai primi due commi prevede espressamente: *2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.*". Il successivo comma 11 sempre dell'art.8 stabiliva: *"L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, e' comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti."*

Orbene la prova scritta inizialmente è stata fissata in data unica, ma su più sedi regionali, per il 18 ottobre 2018. A causa del maltempo che in quei giorni ha colpito la Sardegna, per cause di forza maggiore con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 dell'USR per la Sardegna l'Amministrazione ha deciso il giorno prima, il 17.10.2018, di rinviare la prova solo però per i candidati della Regione Sardegna, mentre nelle altre sedi la prova si è svolta regolarmente.

In data 09 novembre 2018 il MIUR ha pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale con cui fissava la nuova data per la prova scritta per la Sardegna al 13 dicembre 2018, mentre solo in data 06 dicembre 2018 ha pubblicato un nuovo avviso fissando sempre per il 13 dicembre 2018 una nuova prova scritta suppletiva a Roma solo per coloro che erano in possesso di provvedimenti cautelari del Tar o del consiglio di Stato di ammissione con riserva. Successivamente in data 11 e 12 dicembre sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi con riserva.

Tutti i candidati della Sardegna e un nutrito gruppo di candidati di tutta in Italia (circa n.800) compresi i ricorrenti in possesso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, hanno svolto la prova scritta in data 13 dicembre 2018 in sede unica Nazionale a Roma, presso l'Università di Tor Vergata e presso l'ITT Colombo.

Pertanto i ricorrenti non solo non hanno avuto il preavviso previsto nel bando di 15 giorni, essendo stati informati alcuni solo il 06 dicembre 2018, ed altri avendo ottenuto il decreto

Cautelare addirittura il giorno 11 o 12 dicembre 2018 tramite Avviso del MIUR, appena due giorni prima, ma sono stati anche costretti ad affrontare all'ultimo momento una trasferta su Roma (provenendo tutti da altre regioni), anziché raggiungere agevolmente in giornata come i candidati della prima prova di ottobre le rispettive sedi regionali, con notevole disagio e stress fisico ed emotivo, il che ha pregiudicato la loro serenità e concentrazione nello svolgimento della prova.

Senza evidenza, inoltre come mentre in data 12/12/2018 veniva ufficialmente stabilita sede della prova l'edificio PP2 dell'Università Tor Vergata in Roma, poi la sede subiva successivamente un cambio solo per alcuni candidati, con avviso nella stessa giornata alle ore 19,30 pubblicato sul sito dell'USR Lazio, con lo spostamento di un gruppo di candidati presso l'Istituto Colombo in Roma. Si consideri, ancora, come la prova scritta suppletiva si è svolta a Roma per molti candidati fuori dalla regione di residenza, contrariamente a quanto stabilito al punto 1 delle indicazioni MIUR per la prova scritta datata 18 settembre 2018.

1.b) Da ultimo non vi è traccia del collaudo delle postazioni informatiche per la prova svolta il 13 Dicembre 2018 presso le aule di Tor Vergata.

1.c) Inoltre è evidente che lo svolgimento della prova scritta in due date, ha violato il bando rispetto alla previsione di una prova unica nazionale e contestuale.

Tale irregolarità non è solo un vizio di aspetto meramente formale, atteso che la violazione del Bando ha inevitabilmente comportato una violazione della par condicio fra tutti i candidati, con una palese disparità di trattamento in particolare perché le Commissioni hanno potuto agevolmente individuare le prove scritte dei candidati di dicembre, con una violazione della regola dell'anonimato, atteso anche che i quesiti proposti durante la prova del 13 dicembre sono stati diversi rispetto a quelli proposti il 18 ottobre,. Di conseguenza, le prove dei candidati sarebbero facilmente individuabili dalle sottocommissioni.

Inoltre il codice alfanumerico della prova del 13 dicembre 2018 identifica facilmente i candidati che l'hanno svolta iniziando infatti con DSS1 contraddistinguendoli al momento della valutazione da parte della commissione e contravvenendo all'anonimato previsto.

1.d) Ma vi è di più! Infatti per i candidati della prova suppletiva del 13 dicembre 2018 è stato inoltre violato l'anonimato sotto un ulteriore duplice profilo, perché le loro prove erano facilmente individuabili dalla Commissione. Infatti considerato che i quesiti proposti durante la prova del 13 dicembre sono stati diversi rispetto a quelli proposti il 18 ottobre, le prove dei candidati erano facilmente individuabili dalle sottocommissioni. Dal verbale di scioglimento dell'anonimato emerge inoltre che le correzioni sono avvenute per blocchi e che quello di Tor Vergata è stato contrassegnato come "ricorrenti". Pertanto se le Commissioni volevano riservare un trattamento “differenziato” e di carattere “punitivo” nei confronti dei ricorrenti potevano facilmente farlo.

Ed infatti (strana coincidenza!) le percentuali di ammessi alla prova scritta dei candidati di Dicembre a Roma è stata di appena il 12,76%, assolutamente inferiore alla media nazionale e di tutte le altre regioni di circa il 40%! Una mera coincidenza? Inoltre il MIUR non ha assolutamente fornito la benchè minima motivazione sulla decisione di venir meno così al principio di unicità della prova nazionale, violando anche l'Art.3 della Legge n.241/90.

1.e) Una ulteriore gravissima irregolarità avvenuta nello svolgimento della prova scritta del 13 Dicembre 2018, la ritroviamo nei verbali del Comitato di Vigilanza redatti durante lo svolgimento della prova, documenti che dovrebbero attestare quanto accaduto nelle aule e la regolarità del procedimento.

Orbene tali verbali riportano le operazioni svolte nelle aule n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (**All. dal n.3 al n.8**) aule ovviamente diverse ed alcune addirittura ubicate in edifici diversi. Su tutti i verbali sono registrati gli orari di inizio delle operazioni (tutti alle ore 7,30 tranne nell'aula 2 alle ore 7,00) e

di termine (tra le ore 16 e le ore 16,50), nonché i componenti del Comitato di Vigilanza che ovviamente dovevano essere presenti in aula dall’inizio alla fine. Nei verbali non troviamo registrati eventuali allontanamenti dei componenti del Comitato e situazioni particolari, né eventuali distribuzioni di compiti. I Componenti del Comitato, si noti bene non gli altri membri che svolgono solo la vigilanza, dichiarano anche di aver svolto personalmente una serie di attività, anche molto complesse e lunghe, e di controlli durante lo svolgimento della prova.

Tali verbali come è noto fanno fede sino a querela di falso e chi è andato a sottoscriverli si è assunto la responsabilità di aver dichiarato e attestato il vero, in mancanza di verbalizzazioni in senso contrario.

Orbene è accaduto che in tutti i verbali sono indicati gli stessi componenti del Comitato di Vigilanza “Presidente DS Flavia De Vincenti, Componenti Giovanni Di Simio e Laura Pino, Segretario Laura Pino”, e che i tre suddetti componenti hanno firmato in calce tutti i verbali! Nei citati verbali non vi è traccia di un loro allontanamento temporaneo dalle aule tra l’inizio e la fine, e quindi di certo dall’orario di inizio (uguale per tutti alle ore 7,00) sino al termine della prova risulterebbero come da verbale tutti e tre presenti in 7 aule!

Pertanto è accaduto che i tre componenti del Comitato, in possesso probabilmente del “dono dell’ubiquità”, sono riusciti per “magia” a presenziare contemporaneamente in ben 7 aule!

La conferma che le operazioni non si sono svolte correttamente viene da un’altra circostanza: tutti i verbali citati, tranne quello dell’aula n.2, non sono stati fatti firmare dai n.2 candidati sorteggiati, come per legge, per assistere al termine della prova e all’inizio alle procedure di caricamento e salvataggio. Né tantomeno in calce al verbale è stato annotato un eventuale loro rifiuto di firmare o la motivazione della mancata sottoscrizione.

1.f) Si segnala infine che non è stato identificato il Tecnico d’Aula, non è indicato il nominativo e quest’ultimo non ha nemmeno firmato il verbale, nonostante abbia svolto le operazioni più

delicate e importanti, né tantomeno ad oggi sappiano se si tratti di un dipendente del MIUR, la sua qualifica o se fosse un tecnico esterno o dipendente del CINECA.

Tali irregolarità hanno inficiato gravemente lo svolgimento di tutta la prova scritta.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.10 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR, Violazione *lex specialis*: art.8 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

La prova scritta del 18 ottobre 2018 ha subito, inoltre, una serie di irregolarità nello svolgimento, con applicazione delle regole stabilite nel bando in maniera disomogenea e illegittima che ne hanno inficiato la validità creando anche una palese disparità di trattamento fra tutti i candidati, che qui di seguito si riportano:

A) VIOLAZIONE ART.8, COMMA 13, DEL BANDO: MANCATA UNIFORME APPLICAZIONE DI REGOLE SULL'UTILIZZO DEI CODICI DI LEGGE.

Il Comma 13 dell'art.8 del Bando stabiliva espressamente che i concorrenti durante la prova scritta: *“Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana.”*. Orbene, come risulta dai verbali redatti da tutte le sottocommissioni solo in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi. Pertanto è accaduto che in altri sede la decisione sui testi di cui era ammessa la consultazione è avvenuta a discrezione dei vari Comitati di Vigilanza con una interpretazione discrezionale e diversa di volta in volta della previsione del Bando.

La conseguenza inevitabile è stata una applicazione diversa dei criteri, con libertà di consultare alcuni testi in diverse sedi e, invece, di non consultarli in altri sedi, con una palese disparità di

trattamento e violazione della par condicio nei confronti di tutti i candidati, che di conseguenza hanno avuto difficoltà diverse.

Addirittura è accaduto che in alcune sedi i Comitati di Vigilanza a prova già iniziata sono intervenute per vietare la consultazione di alcuni codici, inizialmente ammessa, oppure “pinzando” tutti i codici ad uno ad uno (si immagina il tempo necessario!) nella parte relativa ai contratti.

In altri casi hanno vietato l'utilizzo di codici commentati e ritirando (sempre a prova già iniziata) altri tipi di codici. Tutto ciò ha anche arrecato disturbo allo svolgimento della prova e creato momenti di caos e tensione fra i candidati, con duri scontri verbali con i commissari, il tutto sempre durante lo svolgimento della prova!

Il tutto ha creato una ingiustizia manifesta e una difformità evidente di applicazione della previsione del citato Comma 13 dell'art.8 del Bando e di interpretazione dell'espressione “testi di leggi”, intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

B) VIOLAZIONE ART.8 DEL BANDO: SULLA MANCATA SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

L'Art.8 del bando del Corso-Concorso prevede espressamente, come già detto, che “La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.”. Tale previsione tassativa comportava l'esigenza che la prova doveva comunque svolgersi anche in maniera simultanea nelle varie sedi, dislocate in varie regioni solo per motivi logistici, in quanto ciò non faceva venir meno il principio di unicità della prova stessa.

C) VIOLAZIONE ART.8, COMMA 4, DEL BANDO: PRESENZA NEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA DI DUE “STUDI DI CASI”.

L'art.10 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 avente ad oggetto "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208", stabilisce che *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: (...)".*

L'art. 8, comma 4, del bando, in linea con il suddetto regolamento, prevede espressamente: *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie (...)"*.

Orbene in realtà è accaduto che due dei quesiti a risposta aperta erano invece dei veri e propri "studi casi", ipotesi prevista solo per la prova orale, come si legge nell'art.9 dedicato alla <<prova orale>>, dove al comma 2, lett.a), si stabilisce che la prova orale fra l'altro consiste in una *"verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico"*.

Pertanto poiché le clausole del bando devono essere interpretate in maniera tassativa, il MIUR non poteva a posteriori decidere di modificare il contenuto dei quesiti, prevedendo non più una risposta aperta sulle materie indicate, bensì la risoluzione di ben due casi riguardante la funzione del Dirigente scolastico. Ovviamente non si contesta l'attinenza di tali quesiti alla prova scritta del concorso di Dirigente Scolastici (ci mancherebbe!), ma l'impossibilità da parte della Commissione di cambiare in corso d'opera le modalità di svolgimento della prova stessa, atteso che i candidati si erano ovviamente preparati per affrontare nella prova scritta la risposta ai dei quesiti e non la risoluzione di casi. La differenza nel caso di specie non è d'altronde solo formale, ma anche sostanziale, perché la difficoltà era maggiore e vi era la necessità di un tempo di svolgimento ben maggiore. Infatti, a titolo di esempio, si ricorda come lo "studio di caso" è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano però state

stabilite addirittura otto ore. Nel nostro caso, invece, come già detto, i candidati avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, e cioè 21 minuti a quesito!

Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. Tale violazione del bando ha inficiato la prova scritta!

D) VIOLAZIONE ARTT.4 E 8, COMMA 6, DEL BANDO: PROVE DI LINGUA STRANIERA A DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA.

Il MIUR nella predisposizione dei quesiti in lingua straniera per la prova scritta ha violato ancora una volta la par condicio dei partecipanti stabilendo gradi di difficoltà non omogenei tra le prove nelle diverse lingue, creando una palese disparità di trattamento.

Infatti i quesiti predisposti, come sarà accertato con una CTU che sin d'ora si richiede, prevedevano livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1. Infatti la prova di inglese era assimilabile al livello C1, quella di francese al livello B1

Sul punto ricordiamo come l'art. 4 del Bando di concorso prevedeva che i concorrenti potevano scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi in sede di prova scritta, optando tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo. L'art. 8 del Bando di concorso prevedeva poi che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera, mentre il comma 6 dello stesso articolo stabiliva: "ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o 26 i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF".Orbene, è risultato che i test scelti dal MIUR tramite la Commissione in relazione alla prova di lingua straniera prevedessero un grado difficoltà ben differente e maggiore rispetto a quelli per la lingua francese, quella tedesca, e quella spagnola.

* * * * *

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: D.P.R. N. 487/1994; D D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017 del MIUR: Violazione *Lex Specialis*: Art..8 del bando di concorso. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: disparità di trattamento, sviamento di potere, Ingiustizia e illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.

L'organizzazione della prova scritta è stato attribuito al Consorzio CINECA che ha pertanto in autonomia gestito le modalità operative di espletamento, mettendo a disposizione i terminali, il software, scegliendo il metodo di salvataggio delle prove dei singoli candidati e le modalità di trasmissione alla piattaforma CINECA, l'assistenza tecnica durante l'espletamento della prova.

Il Consorzio ha anche predisposto tutti gli adempimenti necessaria a garantire l'anonimato degli elaborati, il sistema di attribuzione degli elaborati alle sottocommissioni per la correzione in maniera casuale e anonima, la conservazione degli atti, l'abbinamento dei singoli elaborati ai candidati e lo scioglimento dell'anonimato.

Dobbiamo subito evidenziare come il CINECA ha utilizzato macchinari obsoleti e non adeguati all'espletamento della prova, spesso difettosi e con un software assolutamente lacunoso. Inoltre il sistema utilizzato per il salvataggio e la trasmissione degli elaborati al termine della prova deve ritenersi anch'esso obsoleto e privo di assoluta garanzia di integrità delle prove e di anonimato, nonché di rischi di errori e di mancata e/o erronea attribuzione e abbinamento degli elaborati ai singoli candidati. Si evidenzia inoltre come nello svolgimento delle prove scritte concorsuali il principio di trasparenza delle procedure, anonimato, certezza dell'integrità e conservazione degli elaborati, impossibilità di manomissione e scambio degli elaborati, oltre che di possibilità di risalire all'esatta paternità delle prove, sono principi importantissimi, inderogabili e inviolabili.

La garanzia del rispetto di tali principi, a prescindere dall'affidamento delle procedure ad un soggetto esterno come il CINECA, rimane ovviamente a carico del MIUR.

Nel nostro caso sono stati molteplici i problemi informatici e le anomalie rilevate dai candidati sia di natura pratica durante l'espletamento della prova, in quanto i supporti informatici sono rivelati inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa, sia in generale rispetto al sistema utilizzato per il salvataggio delle prove, la trasmissione al sistema CINECA, la conservazione, correzione e scioglimento dell'anonimato, sistema estremamente farraginoso e con gravi difetti e lacune dei supporti informatici. Ricordiamo, ancora, come il MIUR aveva pubblicato delle istruzioni operative e un video tutorial, per spiegare ai candidati come espletare la prova, ed anche all'inizio della prova stessa sul terminale sono apparse delle istruzioni per soli tre minuti, da imparare al volo a memoria (!!) prima dell'inizio.

Qui di seguito sinteticamente e analiticamente si riportano le anomalie e i difetti riscontrati:

a) La schermata dei computer su cui si è svolta la prova scritta presentava un solo rigo che conteneva addirittura fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Tale software ha generato nei candidati palesi difficoltà di concentrazione, soprattutto nei confronti di candidati con problemi alla vista.

b) il software della prova non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, il quale permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità dei quesiti svolti. Tale possibilità, invece, a titolo di esempio è stata concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome di Trento e Bolzano, con una conseguente palese disparità di trattamento.

c) Nella pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu i colori erano invertiti rispetto al video tutorial del MIUR, in particolare le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, ingenerando confusione e disorientamento nei candidati.

d) Il Bando all'art.8, comma 7, stabiliva che: *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*. Pertanto in base a quanto previsto nel bando avente efficacia di *lex specialis* i candidati non dovevano eseguire alcuna operazioni di salvataggio al termine della prova e/o di conferma, bensì tutto ciò che era stato inserito e scritto doveva essere salvato automaticamente dal sistema.

Si sottolinea inoltre come le istruzioni prevedevano: *“in ogni momento il candidato può visualizzare la risposta data mediante il pulsante visibile in basso a sinistra”*.

Di contro i candidati pur seguendo le operazioni indicate per tornare alla domanda già elaborata, essi, pur digitando correttamente i tasti nell'ordine indicato nelle citate istruzioni, non riuscivano mai a ritornare alla schermata precedente per controllare o rileggere la propria risposta.

In realtà, purtroppo, più volte i candidati dopo aver scritto le risposte ai quesiti e dopo aver confermato la risposta non trovavano il testo salvato all'interno del file generato dal software.

In altri casi, dopo aver confermato una risposta, e volendo aprire una precedente risposta data, riscontravano che la risposta precedente era scomparsa dallo schermo e non era stata correttamente confermata e salvata così come richiesto dal candidato mediante il comando posto sul monitor.

Ed ancora, il software, nel segnalare l'imminente conclusione del tempo (nella parte in alto a destra del monitor) impediva la funzione “conferma e procedi” non consentendo di procedere alla rilettura o al controllo degli elaborati negli ultimi minuti della prova.

In conclusione se è pur vero che le istruzioni operative indicavano l'esigenza di cliccare sulla funzione “Conferma e procedi” al termine di ogni singolo quesito scritto, è altrettanto vero che le istruzioni non possono derogare e modificare, o andare in contraddizioni con le previsioni del bando. Pertanto è accaduto che i candidati che hanno voluto sfruttare tutto il tempo a loro disposizione, sino all'ultimo secondo dei 150 minuti come era loro diritto, se allo scadere del tempo, nonostante le precise indicazioni del bando, non hanno salvato la videata perchè non risulta

cliccato il tasto "conferma e procedi" hanno perso tutta la risposta all'ultimo quesito vedendosi attribuire un punteggio pari a zero!

e) Si segnalano ancora ulteriori malfunzionamento del programma di videoscrittura:

la funzioni "Taglia, copia e incolla" di solito presente in tutti i programmi di videoscrittura, in questo caso era stata inspiegabilmente disabilitata. Ciò ha comportato difficoltà per esempio per ripetere una formula ricorrente (PTOF, RAV, ecc.) o date relative ai decreti legge (D.lgs. 1165/20011, ecc.), rallentando, in tal modo, la fluidità della scrittura. La conseguenza è stata un notevole dispendio di tempo nella digitazione delle risposte ai cinque quesiti a risposta aperta costringendo il candidato a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo, sigle e denominazioni ripetute più volte. Questa disfunzione è da ritenersi molto grave in prova scritta a tempo, soprattutto con un tempo così limitato di appena 150 minuti.

Un altro fenomeno che molti candidati hanno subito sono state le pagine "vuote". Infatti, nel corso della prova, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli items fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti "vuoti".

Inoltre sistematicamente in tutte le aule i terminali avevano alcune disfunzioni, tipo la barra spaziatrice difettosa, tasti danneggiati a causa di tastiere vetuste, tasto shift "incantato", dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni; correttore automatico disabilitato.

Tutte le suddette disfunzioni hanno creato disorientamento e perdita di tempo nei candidati, molti sono andati in confusione ed hanno perso la concentrazione, dovendosi a volte preoccuparsi più di come "salvare" la prova o come far funzionare bene il software e la tastiera, distraendosi rispetto alla necessità di fornire le risposte giuste nei pochi minuti a disposizione.

In una prova con un tempo così limitato, appena 150 minuti, tale situazione ha senza dubbio sfalsato il risultato e inficiato la regolarità del concorso: una corsa a ostacoli contro il tempo che scorreva inesorabile segnalato sul desktop e che ha minato la concentrazione dei partecipanti!

* * * * *

4) ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, illogicità, violazione del principio di anonimato nei pubblici concorsi, disparità di trattamento.

La procedura posta in essere dal CINECA di salvataggio delle prove scritte, trasmissione al server principale, conservazione, assegnazione alle commissioni per la correzione e scioglimento dell'anonimato, con abbinamento degli elaborati ai singoli candidati, non ha assolutamente garantito il rispetto del principio di anonimato e par condicio, gettando molte ombre sulla regolarità dello svolgimento della prova. Non ci sono, infatti, certezze sia sul rispetto dell'anonimato al 100 per cento, che sull'impossibilità che il sistema possa aver commesso errori.

Infatti, innanzitutto si rileva come le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici. In questa fase il file generato dalla prova riportava come nome il codice fiscale del candidato, il quale è stato upload sulla piattaforma Cineca.

Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova. Il software e in particolare i quesiti da svolgere erano già presenti almeno dal giorno prima sui computer, e questo avrebbe potuto consentire un accesso alla prova e quindi una sua diffusione prima che la stessa avesse inizio. Anche l'invio della prova è avvenuta in modalità off-line. Infatti non è stato eseguito l'upload della prova.

Inoltre è mancato, o meglio non è stato reso pubblico il criterio e l'algoritmo di assegnazione degli elaborati alle singole commissioni per la correzione (per regione, per aula o per singolo candidato?), con un sistema genericamente denominato "RANDOM", di natura assolutamente oscura! Il MIUR, inoltre, nelle indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta, parla di file criptato

dando per assodato l'immodificabilità del suo contenuto (oltre che, non di meno, dice che è in grado di garantire l'associazione tra candidato e prova (?).

In realtà ad oggi è mancata la pubblicazione del codice sorgente del software della prova scritta. Lo stesso codice non è stato fornito, perfino di fronte a richieste formali di accesso agli atti.

Ovviamente la domanda nasce spontanea: è davvero così? Esistono file criptati immodificabili con certezza al 100%? Esiste una garanzia sempre al 100% di esatta attribuzione e abbinamento delle prove ai singoli candidati? La risposta è NO!

Riepiloghiamo sul punto la procedura utilizzata in sede di prova:

- Il responsabile d'aula possedeva le credenziali per l'accesso alla piattaforma Cineca dove ogni aula deputata a sede d'esame è accreditata con una propria denominazione.
- La piattaforma informatica di Cineca presentava l'elenco dei candidati che dovevano sostenere la prova in quel l'aula e il responsabile di aula registrava i presenti segnandoli su piattaforma dopo l'identificazione.
- Dopo l'esecuzione della prova il responsabile d'aula seguiva una procedura decritta nel manuale e quindi: sbloccava la macchina candidato con una combinazione di tasti ed una password di sblocco, digitava una combinazione di tasti ed opera il salvataggio del file al quale veniva attribuito un nome in modo automatico. (Random contenente una parte fissa che è parte del codice anonimo inserito dal concorrente).

La destinazione del file poteva essere specificata (usb o cartella del disco locale) per sicurezza era possibile operare un salvataggio su pc e poi trasferire lo stesso file su dispositivo flash drive (dipende dagli accordi dei tecnici);

Tale operazione è stata ripetuta di volta in volta per ogni pc (salvataggio su pc e trasferimento su chiavetta o direttamente su chiavetta con il rischio di non salvarlo completamente) con un metodo da medioevo dell'era digitale!

Questa fase era delicatissima perché comportava la frequente estrazione e inserimento del supporto di memoria (molto rischiosa per l'integrità dei file, infatti basta un'estrazione non corretta per corrompere un file o l'intera chiavetta).

I nomi dei file erano composti da una stringa alfanumerica che riportava parte del codice anonimo digitato e andava fatta attenzione a non salvare due volte lo stesso file, in quanto lo stesso avrebbe assunto un nome diverso con conseguente rischio di duplicazione dei file.

A completamento del salvataggio su chiavetta da parte dei tecnici d'aula, i file sono stati portati sul pc collegato online con la piattaforma Cineca, quindi allegati in blocco nell'area di upload e inviati ai server di Cineca, con servizio FTP.

Tutti questi passaggi e una procedura così complessa si prestava ad evidenti criticità:

- a) Nel salvataggio e nel successivo trasferimento da chiavetta i file non vengono verificati in nessun modo se siano integri o contenenti la prova completa.
- b) L'unica verifica è relativa al numero di file inviati che deve corrispondere al numero di concorrenti presenti (eventuali doppioni di file non vengono individuati dal sistema).
- c) La piattaforma restituirà alla fine dell'invio il numero dei file inviati in relazione al numero di concorrenti.

- Vi sono stati i seguenti possibili errori materiali:

- d) Invio di file in numero minore o maggiore dei concorrenti
- e) Difficoltà di riconoscere il file da togliere se risulta un numero superiore di file per duplicazione. Ciò comporta difficoltà nel capire quale file manca all'appello o quale sia doppio da eliminare (il nome come detto sopra è una stringa alfanumerica diversa ad ogni salvataggio): qual è il doppione da togliere? Oppure quale file di quale candidato manca?

- Altre criticità possibili:

- f) Corruzione di un file in fase di salvataggio e trasferimento da pc a chiavetta e da chiavetta a pc, troppi passaggi!

g) possibilità di manipolazione dei file contenuti in chiavetta prima di essere inviati (una rinominazione del file può impedire il successivo abbinamento);

h) Possibilità di doppi salvataggi non riconoscibili con ignara compensazione di file mancanti (per solo riscontro numerico e non nominale);

i) Mancata possibilità del candidato di verificare l'integrità del proprio file tramite apertura e visione dei contenuti inviati (Il candidato non ha nemmeno il modo di riconoscere il proprio file tra tanti salvati e di riscontrarne la sua presenza in chiavetta).

l) A tempo scaduto l'applicazione veniva chiusa automaticamente senza messaggi idonei a capire lo stato delle cose e l'elaborazione eseguita dal pc in automatico. La correttezza dei salvataggi e la possibilità di riscontrare che il contenuto sia mantenuto in memoria e salvato non è stata data ai candidati. Di contro se fosse stata data la possibilità per i candidati di procedere allo scadere del tempo ad una chiusura del sistema manuale, dopo la visualizzazione di tutto l'elaborato in visualizzazione di sola lettura (es. pdf), i candidati avrebbero potuto fare un riscontro oggettivo della propria prova e di tutti i suoi contenuti.

m) Come sono stati trasportati i file contenenti gli elaborati: spediti in Internet in chiaro, salvati sulla chiavetta e spostati fisicamente da un luogo ad un altro? Non è noto!

* * * * *

4) Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa.

Violazione della normativa in materia di pubblici concorsi; Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio tra i concorrenti.

I candidati che partecipano ad una prova scritta di un pubblico concorso, stante l'anonimato della stessa, devono poter avere la possibilità e gli strumenti utili a poter verificare a posteriori con certezza la paternità del loro elaborato dopo lo scioglimento dell'anonimato e l'abbinamento dei singoli elaborati ai candidati, evitando così rischi di errori e di confusione e/o scambio delle schede, nonché di perdita e/o cancellazione dell'elaborato a posteriori dal sistema informatico.

Nel caso di specie è in realtà accaduto che i candidati al termine della prova scritta non hanno ricevuto l'esito della prova stessa e tantomeno una copia stampata del loro elaborato, che in teoria è stato automaticamente acquisito dal sistema informatico senza previa stampa di una copia cartacea. Ai candidati non è stato consegnato nemmeno alcun codice di riferimento e ovviamente il talloncino siglato con una firma al termine della prova non è stato conservato insieme all'elaborato. Stante anche il carattere informatico dell'elaborato, non esiste nemmeno la possibilità di risalire alla paternità dell'elaborato tramite la grafia.

Ciò ha impedito ai ricorrenti di poter verificare eventuali problemi ed errori nell'esatta attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati dopo la correzione in sede di scioglimento dell'anonimato, operazioni a cui nessun candidato ha partecipato.

* * * * *

B) Il Decreto impugnato con i motivi aggiunti è a sua volta viziato in via autonoma per i seguenti ulteriori motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.li 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017. Art.11 del D.P.R. 487/1994. Art.51 cpc. Art. 6-bis alla legge 241/1990. Eccesso di potere, sviamento di potere e falso ideologico. Carenza dei presupposti, Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.. Ingiustizia manifesta.

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208>>, la carica di commissario è assolutamente incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e*

essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.

1.a) Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano (si veda documentazione allegata) e lo era già quando è stato nominato dal MIUR Commissario, il ché ha inficiato è reso illegittime tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti.

Sempre l'art.16 sopra citato prevede fra i motivi di incompatibilità alla lett.c): *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”.*

Orbene sempre il Dott. Marcucci ha svolto pacificamente anche attività formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso (si veda documentazione allegata).

Pertanto l'acclarata incompatibilità del componente della Sottocommissione n.12 Dott. Marcucci ha inficiato e travolto tutte le operazioni concorsuali, fra cui quelle delle prove orali dei ricorrenti.

1.b) Si rileva ancora come altri due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, a loro volta erano incompatibili avendo svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, come da documentazione allegata.

1.c) Il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto verteva a sua volta in stato di incompatibilità come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha

revocato dall'incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: “**PRESO ATTO** della sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico per il dott. *Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto*” (Si veda copia decreto allegato).

1.d) Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, perché c'era una cugina diretta fra i candidati, ed è stato sostituito sempre con lo stesso Decreto!

Tale circostanza è stata “confessata” dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l'Espresso che si esibisce in copia! Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistente al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibile anche durante la riunione plenaria del 25 ottobre 2019.

1.e) Ci sono poi due Commissari, Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e Federico Beghini sottocommissione n. 37, che hanno addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e sono stati “bocciati” alla prova preselettiva e poi si trovano addirittura in Commissione ad esaminare i candidati promossi....un palese conflitto d'interessi! Oltre al lecito dubbio di come possano due candidati nemmeno in grado di superar la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati!

1.f) Sul punto ricordiamo come il TAR Lazio con le sentenze nn.8670/19 e 8655/19 ha accolto il ricorso di alcuni candidati esclusi dalla prova scritta con riferimento al motivo proposto con cui giustamente si lamentava che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Si richiama la motivazione esaustiva sul punto della sentenza impugnata: “*Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale*

occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.”.

Orbene preliminarmente al fine di fugare ogni dubbio sulla fondatezza in punto di fatto di tale motivo di ricorso, evidenziamo come nel verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, è certa la presenza dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: *“partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”*, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i tre commissari incompatibili!

Chiarito quanto sopra, riportiamo altro passaggio della motivazione della sentenza del TAR Lazio citata: *“In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un*

soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.”.

Sul punto tutta la giurisprudenza e i richiami normativi operati dal MIUR nell'ambito di tale precedente giudizio sono da ritenersi assolutamente inconferenti e inapplicabili al caso di specie, proprio perché il MIUR per questo concorso ha deciso di stabilire delle regole specifiche, che prescindono e vanno oltre alla normativa di carattere generale in materia concorsuale sulle incompatibilità dei Commissari. Infatti, avendo lo stesso MIUR dettato delle regole ad hoc proprio per questo concorso, adottando con il D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 il <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, con cui ha stabilito espressamente all'art.16 i casi di incompatibilità, tale norma non può essere oggetto di interpretazione estensiva o riduttiva, ne necessita di una verifica caso per caso se tale condizioni di incompatibilità abbiano o meno potuto inficiare la validità della prova e se vi erano possibilità di condizionamenti a causa della presenza di candidati cittadini del Comune di Alvignano, di cui è sindaco il Dott.Marcucci, o di candidati che hanno frequentato i corsi di formazione tenuti dalle altre due candidate.

No, niente di tutto questo, in quanto la norma è chiara: se sussistono alcune delle condizioni previste dall'art.16 citato il commissario è incompatibile!!

Si tratta di un elenco di casi di incompatibilità tassativo e inderogabile che non necessita di alcuna ulteriore verifica, in caso contrario la norma lo avrebbe dovuto prevedere espressamente!

Orbene i ricorrenti hanno documentalmente provato sia la nomina a Sindaco del Comune di Alvignano del Dott. Marcucci, sia la sua attività di formazione svolta in corsi di preparazione per il Concorso di Dirigenti Scolastici (si veda documentazione allegata), nonché lo svolgimento della stessa attività di formazione da parte degli altri due componenti Elisabetta Davoli e Francesca Busceti e l'incompatibilità del Commissario Martino e di Spatafora, confermata proprio dal MIUR. Pertanto l'incompatibilità di tali componenti è un dato inconfutabile e risponde ai principi di imparzialità e trasparenza dettati dallo stato MIUR!

Come può il MIUR a posteriori affermare il contrario e smentire se stesso? Prima si fissano le regole del gioco e dopo si sostiene che non sono valide?

1.g) Continua la sentenza del Tar Lazio sopra citata quale precedente importantissimo: *“Al riguardo, deve essere sottolineato che: a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei*

dirigenti scolastici” con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso; c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc’anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato”.

E’ evidente che l’attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, operazioni importantissime e delicatissime che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni.

Ricordiamo che in quella riunione la Commissione al punto 1) ha anche validato le domande in lingua straniera della prova scritta, operazione delicata e importantissima!

I Commissari in tale fase sono entrati nella piattaforma CINECA e hanno avuto accesso all’area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per la domande chiuse in lingua straniera. Pertanto l’invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, dal che ne deriva l’illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Fra l’altro l’esito delle prove orali dovrebbe essere stato al termine del concorso anche validato sempre dall’intera commissione in seduta plenaria, così come accaduto nei giorni 25,26 e 27 marzo 2019 per l’esito della prova scritta!

1.f) Ma vi è di più, in quanto i Commissari incompatibili sopra indicati, tranne quelli dimissionari, hanno anche partecipato sicuramente alla riunione plenaria della Commissione svoltasi presumibilmente ad inizio maggio 2019, in cui sono state stabilite le griglie e i criteri di valutazione delle prove orali, inficiando così direttamente anche tutte le prove orali!!

Così come gli stessi Commissari hanno svolto le prove orali nelle rispettive Sottocommissioni, attività pacificamente illegittima e che ha travolto tutte le prove orali svolte e, quindi, anche la graduatoria definitiva oggi impugnata. .

* * * * *

2) ECCESSO DI POTERE; SVIAMENTO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI; Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.

La riunione plenaria del 25 gennaio 2019, in cui la commissione principale e tutte le sottocommissioni hanno stabilito i criteri di correzione delle prove scritte dovevano essere, deve ritenersi un collegio perfetto. Di conseguenza era necessaria la presenza fisica di tutti i componenti, non essendo fra l'altro prevista da alcuna normativa la presenza con collegamento video.

Orbene dall'allegato al verbale risultano mancanti le firme dei componenti Prof. Carlo Bottari, Dott. Francesco Tufarelli, Prof. Francesco Aiello, Prof.ssa Maria Vittoria Lumetti, Prof. Giulio Malucelli e Prof.ssa Carla Xodo, tutti Presidenti di Sottocommissioni, la cui presenza era obbligatoria e fondamentale.

Risulta assente anche un componente della Sottocommissione 2 della Calabria Giuseppe Giardino e della n.17 Prof. Folco Ferretti.

La loro assenza rende nulla la riunione e tutte le successive operazioni concorsuali.

* * * * *

Per questi motivi, nonché per quelli già proposti con il ricorso principale che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, i ricorrenti indicati in epigrafe, *ut supra* rappresentati e difesi, così

CONCLUDONO

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

A) Annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente procuratore che se ne dichiara anticipatario. Documenti come da indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la proposizione dei motivi aggiunti non modifica il valore e l'oggetto della controversia.

Salvezze illimitate.

Bari-Roma, lì 03 settembre 2019

Avv. Massimo Vernola